

PROVVEDIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SUL RISARCIMENTO DEI DANNI A SEGUITO DEL SUICIDIO DEL FIGLIO PSICOTICO

Con la sentenza n. 5282/2008 la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso presentato dai coniugi A. B. e C. D. che avevano convenuto *«dinanzi al Tribunale di Napoli il dottor F. I. per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e morali, già loro riconosciuti in sede penale (con sentenza divenuta definitiva), ove il predetto sanitario era stato dichiarato responsabile della morte del loro figlio B., ricoverato nel reparto neuropsichiatrico dell'ospedale (omissis) con diagnosi di psicosi allucinatoria, ed ivi suicidatosi poche ore dopo, nonostante i genitori ne avessero espressamente segnalato propositi suicidi, senza che il predetto medico di guardia ne avesse disposto gli indispensabili controlli»*.

Dopo la condanna in primo grado del dottor F. I. al pagamento in favore dei coniugi A. B. e C. D. della *«somma complessiva di lire 200 milioni (100 milioni ciascuno) a titolo di danno morale»*, la Corte di appello di Napoli accoglie il ricorso presentato dal dottor F. I. nella parte in cui *«si lamentava come eccessiva la liquidazione del danno morale»*, in quanto *«nel valutare il grado di sofferenza psichica dei genitori della vittima derivante dalla tragica fine del figlio, non poteva non annettersi rilievo all'infermità da cui era affetto quest'ultimo»*.

Infatti, secondo i giudici della Corte di appello di Napoli *«altro doveva ritenersi il rapporto intercorrente tra un giovane ventiseienne sano di mente e di corpo che viene sottratto alla vita per una imprudente e imprevedibile disattenzione di chi dovrebbe averne cura, altro era il caso di chi, già gravemente sofferente, subiva analoga sorte»* e *«ancor più specificamente, le differenze tra le due ipotetiche vicende luttuose si incentravano sulla "predisposizione" da parte dei familiari all'evento avverso (il figlio degli appellati aveva manifestato propositi suicidi e aveva tentato più volte di attuarli, così come accertato in sede penale) e sulla peculiarità intrinseca di una relazione tra un figlio infermo di mente e i suoi genitori»*.

In sostanza veniva sostenuto che *«in linea di principio, appariva predicabile l'affermazione secondo cui diversa era l'intensità del rapporto, nelle sue varie e complesse sfaccettature, tra persone nel pieno possesso di tutte le facoltà intellettive rispetto a quello che intercorre con chi ne è privo»* per cui *«alla luce della presumibile minor sofferenza psichica subita dai coniugi A. B. e C. D. più adeguata quantificazione del danno appariva quella di lire 50 milioni ciascuno»*.

Contro la suddetta sentenza, i coniugi A. B. e C. D. presentavano ricorso alla Corte di Cassazione che lo accoglieva stabilendo che *«gravemente erroneo sotto il profilo logico appare, difatti, l'iter argomentativo percorso dal giudice dell'appello quando discorre – del tutto inopinatamente, secondo considerazioni prive di qualsiasi riscontro probatorio – di una presunta "predisposizione" dei genitori alla morte di un figlio psicotico – il cui grave stato mentale non è, ovviamente, patologia di per sé mortale, bensì malattia che, opportunamente curata e opportunamente sorvegliata (proprio quanto i ricorrenti avevano inteso realizzare attraverso il ricovero ospedaliero), non comportava alcun rischio di morte. Di talché la pretesa "predisposizione" al suicidio del giovane figlio deve dirsi nella specie totalmente imprevedibile sotto il profilo logico-probabilistico, garantendo, di converso, il ricovero ospedaliero esattamente l'opposto di quanto opinato dai giudici dell'appello, e cioè che il malato, ricoverato in una struttura specializzata e opportunamente assistito, avrebbe potuto superare la crisi. Si che, come correttamente e condivisibilmente sottolineato dalla difesa dei ricorrenti, temere un evento non ne implica rassegnata accettazione, ma al contrario, come dimostrato nella specie proprio dalla richiesta di assistenza specializzata in una struttura pubblica, essere fortemente determinati a contrastarlo e a prevenirlo. Anche la parte della motivazione relativa ad una pretesa minore intensità del rapporto affettivo tra i*

genitori e il figlio ammalato appare gravemente viziato sotto il profilo logico-giuridico. La circostanza secondo la quale il grave stato di disagio psichico del giovane suicida avrebbe comportato, ipso facto, una diversa e minore intensità di tale rapporto affettivo risulta anch'essa destituita di qualsivoglia concreto supporto probatorio, vero essendo, in contrario, che, secondo l'id quod plerumque accidit, gravi affezioni e preoccupanti patologie di un figlio intensificano, piuttosto che diminuire, il legame emozionale con il genitore, quasi che l'intensificazione di un sentimento di amore possa in qualche misura compensare la gravità della sintomatologia accusata dal figlio stesso: e la prova presuntiva di tale, intensificata relazione affettiva può legittimamente desumersi, nella specie, proprio dalla quantità e qualità di cure prodigate all'infermo».

La Corte di Cassazione ha pertanto rinviato il giudizio alla «Corte di appello di Napoli in altra composizione».